



*Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di
Bologna*

**LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO PER
L'UTILIZZO DEL LOGO,
CONCESSIONE DI PATROCINIO E
INFORMAZIONE SANITARIA**

LOGO

Art. 1

Il logo é di propriet  dell'Ordine che ha sede legale e amministrativa presso l'indirizzo fiscale dell'Ordine medesimo. L'Ordine pu  far uso del proprio logo per tutte le iniziative e attivit  di propria competenza istituzionale; pu  altres  utilizzare il logo della Federazione previa autorizzazione della stessa.

Art. 2

Finalit  della divulgazione e dell'uso del logo sono:

- a) promuovere l'immagine dell'Ordine,
- b) valorizzare il significato del patrocinio dell'Ordine per eventi culturali, formativi e deontologici;
- c) qualificare la comunicazione dell'Ordine presso gli iscritti agli Albi;
- d) promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- e) contraddistinguere la certificazione dei crediti dei professionisti acquisiti attraverso frequenza di corsi organizzati;
- f) promuovere e favorire il suo valore morale;

Art. 3

La concessione all'utilizzo del logo é rilasciata a soggetti pubblici e privati, per eventi culturali, formativi e deontologici, a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale che hanno contestualmente ottenuto il patrocinio della Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP.

Gli enti devono impegnarsi al rispetto delle caratteristiche estetiche del logo, secondo le prescrizioni della FNO TSRM e PSTRP.

Art. 4

La propriet  del logo non é cedibile e non é trasmissibile a terzi ed é strettamente collegata all'esercizio delle professioni afferenti all'Ordine TSRM e PSTRP.

Qualora l'Ordine perda, per qualsiasi causa, il diritto di propriet  sul logo questo é tenuto a darne comunicazione a tutti coloro che sono stati autorizzati all'uso del logo stesso.

Ogni abuso, anche attraverso parziali modifiche idonee a creare confusione, sar  perseguito a termini di legge.

Art.5

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nonché a quanto stabilito dalla normativa in materia di marchi. In caso di controversie il foro competente é quello di Bologna.

RICHIESTA DI PATROCINIO

Art. 6

La Concessione del patrocinio per le manifestazioni viene rilasciata a discrezione dell'Ordine.

Ogni manifestazione deve essere proposta o organizzata da un Ente pubblico o privato, un'Associazione Scientifica o Culturale, che abbia tra i suoi fini istituzionali (in modo esplicito o implicito) la formazione, l'aggiornamento e l'educazione sanitaria e comunque ogni scopo ritenuto meritevole di sostegno.

La domanda di patrocinio può essere presentata anche da un professionista iscritto ad un albo provinciale.

La domanda, indirizzata al presidente dell'Ordine deve pervenire entro il termine massimo di 30 giorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione e deve contenere tutte le notizie utili alla valutazione della richiesta.

Sul sito dell'Ordine sarà pubblicato un regolamento con le specifiche relative ai termini della domanda.

La richiesta di concessione del patrocinio deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Ente, Associazione, o dall'organo promotore della manifestazione.

Deve essere atteso indicato un referente per gli eventuali contatti e chiarimenti.

Non potrà essere concesso il patrocinio qualora fra gli organizzatori e i relatori siano presenti soggetti sottoposti a procedimenti o sanzioni disciplinari (escluso avvertimento e censura). Il programma della manifestazione patrocinata dall'Ordine sarà pubblicato sul sito.

La concessione del patrocinio comporterà l'impegno da parte del

richiedente-responsabile di far pervenire, entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, una breve relazione, che potrà essere pubblicata.

INFORMAZIONE SANITARIA

Art. 7

Nella comunicazione verso gli organi di stampa, nonché verso ogni altro strumento di divulgazione, su argomenti che attengono agli interessi curati dall'Ordine é sempre necessaria la massima cautela e prudenza al fine di fornire un' efficace, corretta e trasparente informazione.

I professionisti, iscritti agli albi dell'Ordine TSRM e PSTRP di Bologna devono collaborare con le istituzioni pubbliche al fine di una esatta informazione sanitaria ed un' adeguata educazione alla salute.

Per interviste sui mezzi di comunicazione (giornati, radio, TV) occorre chiedere il nulla osta dell'Ordine per territorio tramite apposita richiesta via PEC.

Il Professionsita si impegna in ogni caso a garantire informazioni scientificamente rigorose, obiettive e prudenti evitando, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.